

Roma, 01 - 09 · 1997

Alle RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO LORO SEDI

Div. 9^

Prot. n. 189383 Allegati

CIRCOLARE N. 66

OGGETTO: Art. 62, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. Dilazioni di versamento.

Sono pervenuti alla scrivente quesiti intesi a dirimere la questione sorta tra alcune Ragionerie provinciali dello Stato e le coesistenti Sezioni staccate delle Direzioni regionali delle entrate, in ordine all'esatta interpretazione da dare al contenuto normativo dell'art. 62, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, il quale prevede che qualora i provvedimenti di sospensione della riscossione siano emessi successivamente al versamento delle relative somme da parte del concessionario, in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, il responsabile della Sezione staccata provvede contestualmente a concedere, con proprio decreto, dilazione di pari importo a valere sul primo versamento utile dei versamenti diretti eseguiti dai contribuenti.

Le Ragionerie provinciali interessate sostengono che non possa essere concessa dilazione a valere sui versamenti diretti per la parte che eccede l'importo

effettivamente versato alla scadenza dei ruoli sulla quale avrebbe avuto effetto il relativo decreto qualora fosse stato tempestivamente emesso, mentre le Sezioni staccate delle D.R.E. non escludono tale possibilità nel caso in cui il decreto stesso, o altri che incidano sulla rata, si riferiscano a scadenze precedenti per le quali, pertanto, il concessionario ha già scontato l'obbligo dell'anticipazione per il principio del non riscosso quale riscosso.

Esaminata la questione, questa Ragioneria generale dello Stato, precisato che la fattispecie contemplata dalla disposizione in rassegna riguarda esclusivamente le tolleranze derivanti da sospensioni nei versamenti disposte nei confronti dei contribuenti, ritiene che la riscossione da parte del concessionario delle entrate iscritte nei ruoli con l'obbligo del non riscosso quale riscosso si configuri senza dubbio come mera gestione di cassa, tant'è che anche nel bilancio dello Stato, per la parte che interessa, la riscossione è integralmente inscritta in misura pari all'accertamento.

Infatti, la somma da versare da parte del concessionario ad una scadenza definita viene determinata, d'accordo con la competente Ragioneria provinciale, dalla somma algebrica tra il carico dei ruoli e i decreti di concessione e di revoca di tolleranza che trovano esito su quella scadenza, indipendentemente dal ruolo cui essi decreti si riferiscono.

Premesso ciò, vale la pena di ricordare (anche per avvalorare la prevalenza del citato principio di cassa) che nel precedente ordinamento (D.P.R. n. 858/1963 e D.P.R. n. 603/1973) i decreti di tolleranza che non trovavano capienza nell'importo della rata venivano trasferiti alle scadenze successive, anche se provenienti da rate precedenti per le quali era stato assolto l'obbligo di anticipazione, senza peraltro che ciò desse diritto a rimborso.

Identica procedura viene attualmente seguita per le sospensioni di importo superiore al carico da versare, disposte entro i termini di scadenza della rata.

L'innovazione recata dal comma 2 del ripetuto articolo 62 tende a mitigare, non già ad annullare, gli effetti dell'obbligo di anticipazione, nella sola ipotesi in cui il decreto di tolleranza che abbia iniziato l'iter amministrativo per essere contabilizzato ad una scadenza di rata lo completi, invece, e quindi venga emesso, immediatamente dopo di essa ed, ovviamente, prima della successiva.

Resta quindi escluso che si possa retrodatare gli effetti e l'incidenza sui versamenti di qualsiasi decreto di tolleranza. In questa logica, appare illegittima non solo la concessione di dilazione, ai sensi della norma in argomento, di importo superiore a quello già versato, ma, in via più generale, la concessione di qualsiasi provvedimento di tolleranza che superi l'importo della rata da versare.

Alle considerazioni di cui sopra, vale la pena di aggiungere, al fine di confermare la tesi sostenuta, che:

- 1) per il concessionario l'obbligo del non riscosso quale riscosso è assoluto, nel senso che non può sottrarvisi per alcuna ragione senza essere a ciò formalmente autorizzato con decreto del Responsabile della Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate avente effetto dalla data in esso indicata, corrispondente, sempre, alla scadenza attuale della rata e mai a quella di una scadenza precedente;
- 2) il comma 5 dell'art. 72 del ripetuto D.P.R. n. 43/1988, tenuto conto delle integrazioni apportate all'intero articolo dall'art. 14 bis della legge 24 marzo 1993, n. 75, dispone che il concessionario può detrarre essendovi autorizzato dalla somma da versare l'importo totale della dilazione (anziché seguire la scansione temporale e le percentuali indicate al precedente comma 1) nel caso in cui la concessione sia avvenuta dopo che i carichi relativi all'importo da dedurre siano stati interamente versati, con ciò escludendo, quindi, qualsiasi possibilità di conferire effetto retroattivo al decreto.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Vo mondi.